

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 19-4869

Decreto legge 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Piani di prelievo selettivo cinghiale negli Istituti venatori. Disposizioni, a modifica della DGR 29-4792 del 18.03.2022, quale adeguamento al parere ISPRA prot. n. 014990/2022 del 18.03.2022 ed in conformita' all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30.03.2022. Approvazione secondo elenco dei piani di prelievo cinghiali.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

il Presidente della Giunta regionale, con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022 *"Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"*, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo, in particolare, che tali misure si applichino con decorrenza immediata stabilendo che siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) e che rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022;

la legge regionale 5/2018, all'articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

con la DGR n. 29-4792 del 18.03.2022, in attuazione della sopra riportata Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, sono state adottate misure urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), nelle more dell'approvazione del calendario venatorio 2022–2023 e del parere di ISPRA richiesto in data 21 febbraio 2022 con PEC 4184 con il quale si informava di attivare tale forma di caccia al cinghiale a partire dal 16 marzo 2022 ed avvisando, con nota prot. n. 6377 del 16 marzo 2022 dell'urgenza di rendere operativa tale scelta.

Preso atto che in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso il parere inerente ai piani di prelievo,

alle modalità e ai periodi di realizzazione della caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2022-23 di cui alla sopraccitata deliberazione, precisando, in particolare, che:

- occorre escludere qualunque forma di prelievo, in caccia o controllo, che preveda l'ausilio di più di un cane (braccate anche con un numero limitato di segugi e operazioni di scaccio che prevedono l'uso di cani) di cui al p. 2. 2-4 dell'allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022;

- sulle questioni non espressamente trattate all'interno di tale parere, l'impostazione prospettata dal suddetto provvedimento è stata ritenuta condivisibile dall'ISPRA, che, però, ha subordinato l'espressione di un parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto, oltre all'esclusione di qualunque forma di prelievo, in caccia o controllo, che preveda l'ausilio di più di un cane, all'ampliamento del piano di prelievo, in particolare negli AATTCC/CCAA delle diverse province Piemontesi, all'esterno dell'area infetta e dell'area di sorveglianza;

richiamato che, con riferimento al primo punto sopra riportato, l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022, al fine di adeguarsi al parere medesimo, ha tra l'altro opportunamente modificato le relative disposizioni riportate nella precedente Ordinanza 15 del 15 marzo 2022;

preso atto, inoltre, che, in ordine all'ampliamento dei piani di prelievo, ISPRA ha illustrato (Tabella 1, di cui al parere) la sua proposta inerente alla consistenza del Piano minimo di prelievo in caccia di selezione suggerito per le province piemontesi per la stagione 2022-2023, per un totale di 38.200 capi;

richiamato che la D.G.R. n 29-4792 del 18.03.2022, al fine di procedere alla riduzione della densità del cinghiale e di rendere efficace lo sforzo di depopolamento, si è allineata con quanto previsto nel "manuale operativo pesti suine del Ministero della salute del 21 aprile 2021", al punto 8.6, e con il "documento di gestione del cinghiale e peste suina africana n. 9987 del 21/04/2021 DGSAF-MDS" e, ha tenuto conto, a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, della nota prot n. 3000 del 08.02.2022 con cui la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha comunicato a tutti gli Istituti venatori la proposta di "prorogare" per la stagione 2022/2023 i piani di prelievo selettivo proposti dagli Istituti venatori nella precedente stagione venatoria aumentando del doppio il quantitativo suddiviso per stesse classi di età e richiedendo agli istituti venatori che non avevano proposto nella precedente stagione venatoria i piani di prelievo selettivo, di presentarli attraverso la procedura informatizzata;

dato atto che, in esito alle analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", emerge che:

- in attuazione della D.G.R. n. 29-4792 del 18.03.2022 dai piani di prelievo al cinghiale approvati per l'anno 2022/2023 deriva che il numero dei cinghiali suddiviso per sesso e classi di età, ammonta complessivamente a 34.934;

- tale numero è destinato ad aumentare atteso che le domande di approvazione dei piani di prelievo selettivo per la specie cinghiale, inviati dagli Istituti venatori costituiscono una prima richiesta a livello regionale che dà origine ad un primo elenco di approvazione, che con il procedere della stagione venatoria viene di prassi integrato con successivi elenchi in base alle richieste degli istituti venatori che non hanno ancora presentato le domande di prelievo o che riterranno di integrare o modificare piani di prelievo selettivo già presentati o approvati;

- da ciò si desume che l'obiettivo minimo richiesto dall'ISPRA potrà quindi essere ragionevolmente raggiunto o addirittura superato, attraverso le suddette ulteriori richieste nuove o di integrazione, nonché tramite un attento monitoraggio che il medesimo Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" effettuerà al fine di garantire il corretto riallineamento dei dati con quelli di cui alla proposta di ISPRA, nel rispetto della sua ripartizione tra Province.

Preso atto, a tale proposito, che, come da documentazione agli atti del soprarichiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sono pervenute ulteriori richieste,

per la stagione 2022/2023, di piani di prelievo selettivo per il cinghiale, suddivisi per stesse classi di età, proposti dagli Istituti venatori, come di seguito riportate:

- **ATC VC2**: 8 maschi adulti, 12 femmine adulte, 30 giovani;
- **AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "VALLONE D'OTRO"**: 1 maschio adulto, 2 femmine adulte, 5 giovani.

Dato atto, pertanto, che aumenta di 58 unità il numero complessivo dei cinghiali di cui agli elenchi di prelievo selettivo approvati, come primo elenco, con la suddetta D.G.R. n 29-4792 del 18.03.2022.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n 29-4792 del 18.03.2022, quale secondo elenco, i piani di prelievo selettivo per il cinghiale, suddivisi per stesse classi di età, proposti dagli Istituti venatori: ATC VC2 e AZIENDA FAUNISTICO- VENATORIA "VALLONE D'OTRO" come in premessa riportati;

- di disporre che, quale adeguamento al parere ISPRA prot. n. 014990/2022 del 18.03.2022 ed in conformità all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30.03.2022, il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, a fronte delle future richieste degli istituti venatori, come in premessa descritte, attivi un attento monitoraggio finalizzato a garantire il raggiungimento del riallineamento dei dati di cui agli elenchi regionali di prelievo selettivo cinghiali (primo elenco e secondo elenco, finora approvati) con la proposta che ISPRA ha delineato con riferimento alla consistenza del Piano minimo di prelievo in caccia di selezione cinghiale suggerito per province piemontesi;

- di dare atto che le disposizioni di cui all'Allegato della D.G.R. n 29-4792 del 18.03.2022 ove richiamano l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 si intendono riferirsi all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 marzo 2022 n. 21;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)